



CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

Bacino SALINE - PESCARA - ALENTO – FORO

CHIETI

D.G.R.A. n° 801 del 07/04/1997



DELIBERA DEL COMITATO AMMINISTRATIVO N. 2

Seduta del 21 febbraio 2024

Oggetto: **Autorizzazione all'utilizzo di entrate a specifica destinazione per il pagamento di spese correnti ai sensi dell'art. 195, Tuel, per l'esercizio 2024.**

L'anno duemilaventiquattro addì ventuno del mese di febbraio (21/02/2024), alle ore 09:30 in Chieti presso la sede dell'Ente in Via Gizio n. 36, si è riunito, in prima convocazione, il Comitato Amministrativo convocato dal Presidente, ai sensi dell'art. 31, comma 2, del vigente Statuto, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Convocazione Consiglio di amministrazione;
- 2) Varie ed eventuali.

Presiede il Presidente Dott. Enisio TOCCO il quale si avvale della collaborazione del Direttore Generale Dott. Stefano Tenaglia e del Funzionario Amministrativo Monaco Maurizio in qualità di segretario verbalizzante.

Assiste il Dott. Pasqualino RICCIONI, Revisore Unico designato dal Consiglio regionale ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 45/2019 e nominato con deliberazione commissariale n. 33 del 24/09/2021.

Risultano presenti i seguenti Consiglieri:

GENERALITÀ DEL COMPONENTE	PRESENTE	ASSENTE	
		Giustificato	Ingiustificato
CANDELORO Pino Adamo	SI		
CIARCELLUTI Renato	SI		
TOCCO Enisio	SI		

IL COMITATO AMMINISTRATIVO

VISTO l'art. 31, comma 2, del vigente Statuto, che recita “[...] *La convocazione deve essere fatta con lettera raccomandata, P.E.C. o con comunicazione mail inviata ai componenti del Comitato amministrativo almeno due giorni prima quello fissato per l'adunanza*” [...].

ATTESO che il Comitato è stato convocato dal Presidente con nota prot. 1592 del 19/02/2024 trasmessa a mezzo PEC in pari data.

RICHIAMATO l'art. 45, comma 1, del vigente Statuto consortile che recita “*Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide con presenza della maggioranza dei consiglieri in carica; quelle del Comitato amministrativo con la presenza di almeno due componenti, tra cui il Presidente o il Vice Presidente*”.

CONSIDERATO che sono presenti n. 3 componenti e che pertanto l'adunanza del Consiglio di amministrazione è da ritenersi valida essendo presente la totalità dei consiglieri in carica.

RICHIAMATO il verbale del Comitato Amministrativo n. 1 del 21/02/2024, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.



CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

Bacino SALINE - PESCARA - ALENTO – FORO

CHIETI

D.G.R.A. n° 801 del 07/04/1997



VISTO l'art. 50, comma 4, del vigente Stato, che recita "Si pubblicano soltanto le deliberazioni (dispositivo e motivazione, con la specificazione dei voti contrari) senza il riassunto delle discussioni".

CONSIDERATO che per assicurare la liquidità finanziaria necessaria a garantire il pagamento delle spese correnti, può rivelarsi necessario ricorrere all'utilizzo di entrate aventi specifica destinazione derivanti da mutui, da trasferimenti provenienti dal settore pubblico allargato e da disposizioni di legge;

VISTO il paragrafo 10 dell'allegato 4.2 del d.lgs. n. 118/2011, che disciplina le modalità di contabilizzazione dell'utilizzo degli incassi vincolati degli enti locali;

RILEVATO che la riforma contabile degli enti territoriali di cui al d.lgs. n. 118/2011 ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2015, l'obbligo di contabilizzare nelle scritture finanziarie i movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate di cui all'articolo 180, comma 3, lettera d) del d.lgs. n. 267/2000, secondo le modalità indicate al punto 10 del principio applicato (art. 195, comma 1, ultimo periodo, del d.lgs. n. 267/2000, integrato dal d.lgs. n. 126/2014, decreto correttivo del d.lgs. n. 118/2011):

RICHIAMATA la consolidata giurisprudenza di legittimità della Corte costituzionale, la quale già con sentenza del 14 luglio 1998 n. 326 ha affermato che le attività di bonifica rientrano nella materia "agricoltura e foreste" di competenza regionale (art. 66, d.P.R. n. 616 del 1977), per cui i consorzi di bonifica devono essere inquadrati nella categoria degli "altri enti locali", più specificatamente, come "enti amministrativi dipendenti dalla regione" (art. 117 della Costituzione e art. 13 del d.P.R. n. 616 del 1977), (Cfr TAR PUGLIA, Bari, Sez. 2^a – 17 giugno 2019, n. 835);

RICHIAMATO l'art. 195 del d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal d.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, il quale testualmente recita:

- 1. Gli enti locali, ad eccezione degli enti in stato di dissesto finanziario sino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 261, comma 3, possono disporre l'utilizzo, in termini di cassa, delle entrate vincolate di cui all'art. 180, comma 3, lettera d) per il finanziamento di spese correnti, anche se provenienti dall'assunzione di mutui con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, per un importo non superiore all'anticipazione di tesoreria disponibile ai sensi dell'articolo 222. I movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate di cui all'art. 180, comma 3, sono oggetto di registrazione contabile secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria;*
- 2. L'utilizzo di entrate vincolate presuppone l'adozione della deliberazione della giunta relativa all'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 222, comma 1, e viene deliberato in termini generali all'inizio di ciascun esercizio ed è attivato dall'ente con l'emissione di appositi ordinativi di incasso e pagamento di regolazione contabile;*
- 3. Il ricorso all'utilizzo delle entrate vincolate, secondo le modalità di cui ai commi 1 e 2, vincola una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria. Con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione viene ricostituita la consistenza delle somme vincolate che sono state utilizzate per il pagamento di spese correnti. La ricostituzione dei vincoli è perfezionata con l'emissione di appositi ordinativi di incasso e pagamento di regolazione contabile;*
- 4. Gli enti locali che hanno deliberato alienazioni del patrimonio ai sensi dell'articolo 193*



CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

Bacino SALINE - PESCARA - ALENTO – FORO

CHIETI

D.G.R.A. n° 801 del 07/04/1997



possono, nelle more del perfezionamento di tali atti, utilizzare in termini di cassa le entrate vincolate, fatta eccezione per i trasferimenti di enti del settore pubblico allargato e del ricavato dei mutui e dei prestiti, con obbligo di reintegrare le somme vincolate con il ricavato delle alienazioni.

TENUTO CONTO che l'utilizzo di entrate aventi specifica destinazione vincola una corrispondente quota dell'anticipazione di tesoreria e che i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione andranno a ricostituire la consistenza delle somme vincolate che sono state utilizzate per il pagamento di spese correnti;

VISTA la nota prot. 11636 del 14/12/2023 con la quale, nelle more della procedura dell'affidamento per il servizio di tesoreria, è stata richiesta la proroga di mesi sei in conformità a quanto previsto dalla convenzione sottoscritta col Tesoriere;

DATO ATTO che con nota del 22/12/2023, acquisita al prot. consortile n. 11939 del 29/12/2023, la BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.a., Tesoriere dell'Ente, ha confermato la propria disponibilità a prorogare il servizio, incluso l'anticipo di tesoreria già concesso per un importo massimo di euro 4.311.377,83 (euro quattromilionitrecentoundicimilatrecentosettatasette/83);

RITENUTO di provvedere all'autorizzazione in termini di cassa di entrate aventi specifica destinazione, ai sensi dell'art. 195 del d.lgs. n. 267/2000, al fine di evitare il più possibile il ricorso all'anticipazione di tesoreria;

VISTO il punto 10 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria, il quale chiarisce le modalità ed i limiti dell'utilizzo delle somme vincolate a cui il Tesoriere dovrà scrupolosamente attenersi garantendo la tassativa esigenza di ricostituire tali somme al fine di non compromettere il conseguimento delle finalità a cui dette somme sono destinate;

VISTI:

- il decreto legislativo 18 settembre 2000, n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- il d.lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato all. 4/1 e 4/2;
- la legge 241/1990, Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

ACQUISITI i pareri favorevoli di cui all'art. 49 del d.lgs. nr. 267/2000;

ACQUISITO il parere favorevole del Revisore Unico espresso nella seduta del Comitato Amministrativo del 21/02/2024 debitamente riportato nel Verbale n. 1;

DATO ATTO che il Direttore Generale ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, nonché sulla legittimità del presente provvedimento apponendo la propria firma in calce allo stesso;

VISTO il vigente Statuto del Consorzio di Bonifica Centro Bacino Saline - Pescara - Alento - Foro approvato con Deliberazione del Commissario Regionale n. 695 del 06/11/2020, ed in particolare l'art. 29, comma 1, lett. i), con votazione palese espressa da tutti i membri, all'unanimità,

DELIBERA

LE premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato.



CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

Bacino SALINE - PESCARA - ALENTO – FORO

CHIETI

D.G.R.A. n° 801 del 07/04/1997



DI autorizzare per l'esercizio 2024, ai sensi dell'art. 195 del d.lgs. n. 267/2000, l'utilizzo da parte del Tesoriere delle entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento delle spese correnti entro il limite massimo dell'importo dell'anticipazione di cassa accordato dal Tesoriere pari ad € 4.311.377,83 (quattromilionitrecentoundicimilatrecentosettantasette/83).

DI dare atto che:

- l'utilizzo di cassa di entrate a specifica destinazione vincola una corrispondente quota dell'anticipazione di tesoreria, ai sensi dell'art. 195, comma 3, del d.lgs. n. 267/2000;
- l'attivazione, da parte del Tesoriere, dell'utilizzo di entrate aventi specifica destinazione sarà disposto in via automatica in caso di insufficienza di fondi liberi, secondo le modalità indicate dal punto 10 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011;
- sarà cura dell'ente provvedere alla registrazione contabile dei movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate, nel rispetto di quanto previsto dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011.

DI trasmettere il presente provvedimento al tesoriere dell'Ente.

DI dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

Avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all'organo che le ha emanate, entro i termini previsti dall'art. 51 comma 1 del vigente statuto, o ricorso giurisdizionale al TAR e straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione all'albo consortile.

Letto, approvato e sottoscritto.-

IL DIRETTORE GENERALE

(Stefano Tenaglia)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, della Legge 39/1993

IL PRESIDENTE

(Enisio Tocco)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, della Legge 39/1993

L'ESTENSORE

(Monaco Maurizio)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, della Legge 39/1993